MODELLO C
Dichiarazione attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
da consegnare il giorno della stipula

ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a …….

residente in ..... Via ..... C.A.P. .....

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

DICHIARA

- Di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'art. 2 del Bando, conseguita

presso…….....

in data ……...…….....

Roma lì, …….....

Il/La Dichiarante

Documento riconoscimento .....

…….

Esente da autentica di firma ai sensi dell'artt. 21 e 38 del Decreto Presidente Repubblica n. 445/200 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000.

N.B. - Leggere le avvertenze retro riportate

AVVERTENZE

IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.

Si riporta il testo dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445. – (Modalità dei controlli)
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Si riporta il testo dell' art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445. – (Decadenza dai benefici)
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si riporta il testo dell' art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445. - (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
((4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile))